

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Carlo Paoli
Alessandro Scarpellini

IL NOTAIO
Francesco Boni

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Comunicazione all'Enea in ritardo, il Bonus casa è ok

Il Fisco. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito: l'invio della documentazione resta obbligatorio, ma chi si dimentica non perde il diritto all'agevolazione



Le detrazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico pari al 50% sono valide fino al 30 dicembre 2019

MARCO CONTI

Si può usufruire della detrazione fiscale anche se le informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano un risparmio energetico sono state trasmesse per via telematica tardivamente o addirittura per nulla all'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 46/E redatta dall'Agenzia delle Entrate in merito ad alcuni dubbi sul tema (il cosiddetto Bonus Casa, detrazioni pari al 50% fino al 30 dicembre 2019). La nota delle Entrate è destinata a far discutere perché già in molti si stanno chiedendo quale sia l'utilità di trasmettere l'istanza

a Enea tramite un portale creato appositamente (detrazionifiscali.enea.it) o tramite il banner presente nella sezione Cittadini sulla home page dell'Agenzia (www.enea.it), dato che ora, anche senza dare alcuna informazione, le spese potranno essere comunque dedotte. I dubbi aumentano pensando che la legge di bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi sopracitati, aveva introdotto l'obbligo di trasmettere online all'Enea, a partire dal 1° gennaio 2018, le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energeti-

ca (il cosiddetto Ecobonus, con detrazioni dal 50% al 85%). L'invio delle informazioni riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l'acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alle Entrate erano state chieste nelle scorse settimane delucidazioni in ordine alla trasmissione all'Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano un risparmio energetico e che consentono di accedere alla detrazione dall'im-

posta lorda. Sul tema, e, in particolare, sull'eventualità di perdere il diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018, il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), con nota prot. n. 3797/2019, si era già espresso, dichiarando che la trasmissione all'Enea delle informazioni, seppure obbligatoria per il contribuente, anche nel caso non fosse stata effettuata, non avrebbe determinato la perdita del diritto alla detrazione e non avrebbe comportato alcuna sanzione. Nella risoluzione le Entrate condividono il parere espresso dal MiSE: la mancata comunicazione all'Enea, seppure obbligatoria (e qui sta il paradosso), non comporta la revoca della detrazione, con buona pace dei contribuenti.

I commercialisti

RISPOSTA N. 1678

Quando i figli sono fiscalmente a carico?

In base a quali parametri variano le detrazioni Irpef per i figli fiscalmente a carico? A quanto ammonta il limite reddituale annuo affinché il proprio figlio possa essere considerato fiscalmente a carico della famiglia?

— LETTERA FIRMATA

Il sistema di detrazioni per figli a carico varia in funzione reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale e comprensivo del reddito assoggettato a cedolare secca) del dichiarante, delle caratteristiche del figlio (età inferiore a tre anni, presenza di handicap) e del numero di figli fiscalmente a carico. È considerato fiscalmente a carico il figlio che nell'anno di riferimento (periodo d'imposta 2018) rispetti il limite reddituale di 2.840,51 euro.

Si precisa inoltre che il suddetto limite è stato innalzato a 4 mila euro a decorrere dal periodo d'imposta 2019 limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

RISPOSTA N. 1679

Il Modello 730 vale anche per i minori?

Il Modello 730 può essere utilizzato anche da coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per conto di persona incapace compresi i minori?

— LETTERA FIRMATA

Sì, il Modello 730 può essere utilizzato anche da coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti, qualora la persona incapace o minore possieda solamente tipologie reddituali dichiarabili mediante la presentazione del suddetto modello. Si precisa che l'incapace/minore può presentare, mediante il proprio rappresentante legale o tutore, il Modello 730/2019

per dichiarare i redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti nel corso del 2018 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio 2019.

RISPOSTA N. 1680

Studio associato e il passaggio al regime forfettario

Siamo due geometri che esercitano l'attività mediante Studio associato costituito nel 2014. Ora vorremmo scioglierlo per dare vita a due nuove partite Iva «singole». Il vantaggio del regime forfettario che non applica l'Iva in fattura infatti determina una disparità evidente che non ci consente di lavorare o meglio di essere concorrenziali con gli altri colleghi. Per quanto concerne il reddito si precisa che lo studio associato ha avuto nel corso dell'anno 2018 un fatturato di 120 mila euro e che lo studio prevede una ripartizione dei ricavi al 50% tra i due associati.

— LETTERA FIRMATA

Tra le cause di esclusione previste per l'applicazione del nuovo regime forfettario, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, rientra anche la partecipazione a società di persone/associazioni professionali contemporaneamente all'esercizio dell'attività. La circolare n. 9 del 10/04/2019 specifica che la ratio di questa esclusione è quella di evitare artificiosi frazionamenti delle attività di impresa o di lavoro autonomo svolte, per non assoggettare redditi appartenenti alla stessa categoria, d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti nello stesso periodo d'imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito; chiudendo lo studio associato nel 2019 i due soci saranno comunque titolari di reddito di partecipazione contemporaneamente a quello di lavoro autonomo, impedendo di fatto l'accesso al regime agevolato.

@TrovaRisposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo **035.386217**
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

Il notaio

RISPOSTA N. 1681

La scelta del tutore per la madre. Come procedere?

Ho la mamma malata di Alzheimer che sa peggiorando ogni giorno di più. Sto iniziando a realizzare che sarebbe opportuno diventare suo tutore per scegliere al meglio di proteggerla. È un argomento delicatissimo, anche da affrontare in famiglia (siamo 3 fratelli). Come mi suggerisce di comportarmi?

– LETTERA FIRMATA

Per i casi di sopravvenuta incapacità della persona, il nostro ordinamento prevede essenzialmente due strumenti: l'amministrazione di sostegno e l'interdizione. Il primo istituto si caratterizza per la semplicità e la «malleabilità», nel senso che la profondità dell'ingerenza dell'amministratore e le funzioni ad esso attribuite, possono essere adattate al caso specifico, in relazione alla gravità della patologia ed in funzione dell'esigenza di compiere atti giuridici da parte dell'amministrato. Viceversa l'interdizione è un istituto decisamente più «invasivo», sia perché irreversibile, sia perché priva completamente il soggetto della propria capacità di agire. Per attivare l'amministrazione di

sostegno, che nella prassi ormai ha quasi sostituito l'interdizione, potrà rivolgersi al Giudice tutelare, senza necessariamente ricorrere ad un legale, anche se è preferibile essere assistiti da un professionista esperto. L'apertura di un'amministrazione di sostegno sconta qualche piccolo tributo assolutamente insignificante.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1682

Come si pagano gli straordinari nel tessile?

Lavoro in un'azienda che applica il Contratto dell'industria tessile, sono un autista-magazziniere e come tutti i mesi per consegne si fanno straordinari. Purtroppo l'azienda non è più in grado di pagare gli straordinari ma ha proposto di trasformare le ore in ferie.Premetto che lo straordinario diurno prime 5h settimanali (35%), straordinario ore successive (45%).È possibile questa trasformazione ? non è che ci perdo per il fatto che le ore straordinarie sono pagate di più delle ferie ?cosa devo comunicare all'azienda ?

– LETTERA FIRMATA

Il Contratto nazionale Indutria Tessile prevede che possa essere istituita per ciascun lavoratore una Banca

Ore, ove far confluire fino ad un massimo di 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi. È quindi possibile trasformare una parte delle ore di lavoro straordinario in riposi compensativi, purché l'azienda corrisponda le maggiorazioni previste con la retribuzione relativa al mese in cui sono state svolte le ore di lavoro straordinario accantonate nella Banca Ore. Pertanto, a titolo esemplificativo, se Lei nel mese di maggio effettua 10 h di lavoro straordinario di cui 5 maggiorate al 35% e 5 maggiorate al 45% e decide di accantonare in Banca Ore tali ore, nel cedolino relativo al mese di maggio si vedrà liquidata la quota di maggiorazione del lavoro straordinario e, contemporaneamente, vedrà incrementata la sua Banca Ore di 10 ore, che potrà poi utilizzare come riposo compensativo. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che:

- 1) la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore,
- 2) non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del

3% del personale, 3) non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Le ore di lavoro straordinario eccedenti il limite delle 32 h annue a norma di contratto non potranno essere accantonate in Banca Ore; tuttavia resta ferma la possibilità per l'azienda di sottoscrivere con le rappresentanza sindacali maggiormente rappresentative un accordo di secondo livello in cui venga derogato il limite di 32 h (tali accordi possono talvolta prevedere anche il riconoscimento al lavoratore di maggiorazioni inferiori rispetto a quelle stabilite dal Contratto nazionale).

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1683

Pompa di calore nel sottotetto: quali vincoli?

Vorrei installare il condizionatore e l'installatore ritiene possibile sistemare la pompa di calore nel sottotetto e quindi scendere nel mio appartamento con i vari tubi. Faccio presente che il sottotetto non può essere sfruttato dagli inquilini perché è raggiungibile solo

dal tetto spostando le tegole. Posso procedere all'installazione della pompa come suggerito dal tecnico installatore?

– LETTERA FIRMATA

Il sottotetto degli edifici è quella struttura edile avente di regola funzione isolante (da freddo, caldo, umidità) posta o ricavata al di sotto del tetto ed al di sopra del solaio di copertura dell'unità immobiliare posta all'ultimo piano dello stabile. Esso, in assenza di titolo contrario e quando è destinato per sue caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune, viene considerato parte comune. Si considera invece pertinenza dell'appartamento all'ultimo piano quando abbia dimensioni e caratteristiche tali da non consentirne l'utilizzazione come vano autonomo. L'uso delle parti comuni è consentito a talune precise condizioni dal disposto dell'art. 1102 del cc. Ai sensi dell' art. 1122 del cc Lei ad ogni buon conto mostri, qualche settimana prima, all'amministratore il progetto del nuovo impianto individuale a timbro e firma di tecnico progettista, non dell'esecutore, ove egli confermi la conformità alla norma tecnica di riferimento di tale impianto progettato.

RISPOSTA N. 1684

I millesimi del terrazzo e i lavori al tetto

Nel mio condominio si devono

fare dei lavori di manutenzione al tetto. Non discuto la loro necessità. Il mio problema è che io ho anche un terrazzo e mi chiedo se devo contribuire a tale spesa con tutti i miei millesimi, o se posso evitare di contribuire a tale spesa per quanto riguarda i millesimi relativi al mio terrazzo.

– LETTERA FIRMATA

Il tetto è costituito da strutture edili che svolgono una funzione di copertura dell'edificio ed è considerato parte comune per espressa menzione nell'art. 1117 del cc. Esso, produce una utilità in senso oggettivo in favore delle unità di proprietà esclusiva, in forza della sua destinazione assolutamente necessaria al servizio collettivo dei condomini. Secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'art 1123, le spese necessarie per la conservazione e di godimento delle parti o dei servizi comuni sono distribuite tra i partecipanti in proporzione al valore delle rispettive unità abitative. L'art. 1118 c. 3 specifica che a tale obbligo di contribuzione alle spese per la conservazione della cose condominiali il singolo non può sottrarsi nemmeno modificando la destinazione d'uso della propria porzione esclusiva. Queste previsioni vengono completate dall'art. 68 delle d.a. del cc, che assegna al regolamento di condominio il compito di precisare in apposita tabella il valore proporzionale, espresso in millesimi, di ciascuna unità immobiliare.

Borsa

FTSE Mib 21.881,34 **0,43%**
FTSE All Share 23.936,68 **0,39%**
Dax Francoforte 12.344,08 **0,13%**
Cac 40 Parigi 5.586,41 **0,10%**

Ftse 100 Londra 7.418,22 **-0,30%**
Dow Jones 26.592,64 **0,14%**
Nasdaq 8.107,77 **-0,66%**
Nikkei Tokyo 22.258,73 **0,00%**

Spread Btp-Bund 257,60 **-1,06%**
Euro-Dollaro 1,1218 **0,61%**
Euro-Sterlina 0,8625 **-0,11%**
Euro-Yen 124,9300 **0,23%**

Petrolio WTI 63,96 **0,72%**
Oro Fino (euro/gr) 1.282,30 **0,22%**
Argento 14,99 **0,10%**
Euribor (360) 3m -0,311 **diff: -0,001**

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
A				
Acea	16.180	0,62	3446	34,72
Aceltel Group	3.110	-0,64	16	7,99
Acsm-Agam	1.750	-0,57	345	5,74
Adidas ag	228.650	0,00	47837	24,54
Adv Micro Devices	24.400	-2,20	23101	60,32
Aedes	2.170	-3,56	70	93,72
Aeffe	2.945	-0,34	316	25,59
Aegon	4.638	0,00	732	14,75
Aeropoort Marconi Bo.	12.820	-0,16	463	11,67
Ageas	46.850	0,41	11073	10,44
Ahold Del	21.290	-0,16	2538	-3,71
Air France Klim	10.645	0,00	4563	5,87
Air Liquide	118.550	0,64	40958	12,64
Airbus	121.480	-1,27	93865	47,50
Alcon	52.500	-0,94	25657	0,00
Alerion	2.780	1,09	142	-3,47
Allianz	214.450	0,02	97339	20,79
Alphabet cl dA	1.070.000	-6,36	318908	16,30
Alphabet Classe C	1.050.000	-7,89	36655	14,88
Alibaba	68.500	0,00	60793	37,00
Amazon	1700.000	-2,30	819183	31,94
Ambienthesis	0.372	-0,80	34	11,99
Amgen	161.000	-0,62	117478	-3,59
Amplifon	17.130	-0,70	3878	21,52
Anheuser-Busch	78.890	0,82	126874	36,28
Anima Holding	3.546	-0,89	1348	9,78
Apple	177.000	-3,80	914245	30,15
Aquafil	9.690	-0,10	415	7,91
Astom	22.700	0,00	2247	28,86
Asiastid	0.697	-0,64	69	34,56
Astoria	24.320	2,18	20083	34,59
Autogrill	8.665	-0,74	2204	17,73
Autos Meridionali	30.800	0,98	135	14,07
Avio	12.660	1,61	334	13,44
Axa	23.775	0,34	49670	26,84
Azimut	18.000	0,14	2579	88,80
A2a	1.490	1,26	4668	-5,25
B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50.500	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rnc	1.870	2,19	25	10,00
B Desio e Brianza	2.030	0,00	238	17,34
B Ifis	15.370	-3,15	827	-0,45
B Intermbiliare	0.160	-2,13	13	-2,25
B M.Paschi Siena	1.352	-0,22	1542	-9,60
B P di Sondrio	2.426	0,58	1100	-7,83
B Profilo	0.167	-0,30	114	-5,79
B Sardegna Rsp	9.940	1,22	66	36,16
B Sistema	1.676	0,24	135	16,55
Banca Farmafactoring	5.260	-1,13	895	15,86
Banca Generali	25.160	0,00	2940	38,78
Banco Bom	2.120	-0,47	332	7,72
Banco Santander	4.460	0,36	71967	14,07
Basf	72.360	-0,33	66798	21,33
Bancinet	5.460	1,68	333	23,20
Bastogi	1.050	0,96	130	26,25
Bayer	59.340	-0,77	45356	-1,59
BB Biotech	61.500	-0,81	3407	18,27
BBVA	9.529	0,00	36867	13,88
BBC Speakers	11.950	-1,25	110	11,79
Bica Fimalt	0.337	0,00	122	5,97
Bca Mediolanum	6.545	-0,46	4845	28,59
Be	1.060	0,00	143	20,32
Beighehli	0.273	5,00	55	-3,19
Beiersdorf AG	97.000	3,97	24444	40,77
B.F.	2.600	-0,76	397	0,00
Bialetti Industrie	0.333	-5,93	36	12,88
Biancamano	0.265	1,53	9	48,04
Biesse	19.840	0,56	543	15,55
Biorera	0.092	2,43	5	61,32
Bmw	75.490	-0,74	45445	1,15
Bnp Paribas	47.420	-0,26	43522	20,77
Borgosesia	0.530	-1,85	6	-10,17
Borgosesia Rsp	1.320	0,76	1	5,60

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Bper Banca	4.284	1,54	2062	27,35
Brembo	11.700	-0,34	3907	31,53
Brioschi	0.079	-1,24	63	40,78
Brunello Cucinelli	32.360	0,56	2200	7,69
Buzzi Unicem	19.830	0,99	3279	31,98
Buzzi Unicem Rsp	13.580	0,30	553	41,90
C				
Cairo Communication	3.670	0,82	493	7,15
Caleffi	1.460	0,00	23	-2,34
Callagrone	2.510	0,00	302	10,09
Callagrone Editore	1.140	2,24	143	9,62
Campari	8.895	1,41	10437	21,67
Carel Industries	10.660	-2,56	1065	17,97
Carrau	2.360	-0,84	188	40,48
Carrefour	17.065	0,00	10229	14,15
Cattolica Assicurazioni	8.310	0,61	1448	16,96
Cembre	23.100	-0,86	393	10,47
Cementir Holding	6.470	0,15	1030	25,63
Centrale del Latte d'Italia	2.810	0,72	39	2,93
Cerved Group	17.717	0,17	1699	21,59
Cheloni	0.007	0,00	9	97,37
Cia	0.131	-2,60	12	19,63
Cir	1.096	0,55	871	17,98
Class Editori	0.27	0,46	31	20,56
Cnh Industrial	9.668	-0,49	13191	23,19
Cofide	0.529	1,18	380	14,13
Comme Reas	7.740	0,52	279	9,01
Commerzbank	8.026	-0,19	10051	39,24
Conafit	0.397	1,79	15	62,04
Continental AG	149.720	0,00	29945	28,85
Cose Belle D'Italia	0.483	-1,43	9	-2,62
Covivio	96.900	0,26	8066	0,00
Covivio	0.071	2,57	504	-2,31
Cr Valtellinese	5.090	0,00	1692	11,19
Credem	12.215	-1,41	27195	31,57
Credito Agricole	0.690	0,00	23	-8,24
Csp International				
D				
Daimler	57.940	-0,40	55888	26,51
D'Amico	0.091	-2,15	11	16,05
Danielli & C	18.160	1,34	742	19,00
Danielli & C Rsp	12.920	1,73	522	1,16
Danone	71.540	0,00	36757	19,33
Datalogic	21.100	-1,68	1233	3,43
Dea Capital	1.552	1,31	476	24,36
DeLonghi	22.840	-0,61	3415	3,35
Deutsche Bank	7.378	-0,03	4212	5,85
Deutsche Borse AG	117.450	0,00	22668	12,07
Deutsche Lufthansa AG	21.940	-0,59	10227	16,92
Deutsche Post AG	30.850	-0,11	37413	30,72
Deutsche Telekom	14.866	-0,40	64923	1,20
Diasonit	87.100	0,00	4873	23,20
Digital Bros	6.250	0,32	89	48,10
Dobbank	12.560	0,32	1005	35,86
E				
Edison Rsp	0.992	0,20	109	4,86
Emis	0.082	-0,73	4	78,26
El Eni	18.060	1,06	349	42,54
Elica	2.330	-2,71	148	78,68
Emak	1.360	-2,16	223	8,63
Enav	4.864	-0,33	2635	14,66
Enel	5.639	1,55	57330	11,80
Enervit	3.430	-0,29	61	5,86
Engie	13.160	0,69	28868	7,21
Eon	15.218	0,79	55305	10,69
E.ON	9.551	-0,26	19112	11,45
Epice	1.392	0,43	58	-12,01
Equitax Group	3.200	0,63	160	-1,23
Erg	16.450	2,17	2473	-0,30
Esprinet	3.635	0,14	190	2,68
Essilorluxottica	108.550	0,14	23670	-0,09
Eukedos	0.975	-1,02	22	0,52
Eurotech	3.800	-1,17	135	17,10
Evonik Industries AG	24.950	0,00	11627	13,62
Exor	59.360	-1,07	14306	25,60
Exprivia	1.200	0,84	62	45,63

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
F				
Facebook	174.000	0,00	412438	46,71
Falck Renewables	3.184	0,44	928	35,78
Ferrari	120.750	-0,12	23416	39,14
Fiat Chrysler	13.734	-0,65	21283	8,30
Fidia	4.925	-0,30	25	45,28
Fila	4.670	-1,27	332	40,24
Fincantieri	1.090	1,58	1844	18,22
FinecoBank	11.735	-0,68	7145	33,69
Fnm	0.510	0,20	222	2,82
Fresenius M Care AG	71.500	0,00	21901	19,53
Fresenius SE & Co. KGaA	50.600	-0,37	27614	20,79
Fulcrum	0.862	-0,23	10	-5,07
G				
Gabetti	0.362	1,40	21	36,60
Gametnet	9.320	-2,20	280	34,10
Garofalo Health Care	4.130	0,98	339	12,84
Gas Plus	2.210	-1,34	99	-3,49
Gedi Gruppo Editoriale	0.344	-0,29	175	-0,86
Gefran	7.660	0,26	110	14,16
Generali	17.300	0,61	27154	18,49
Geox	1.660	-0,72	430	41,52
Geotility	0.040	0,00	4	37,93
Giglio group	4.040	-1,73	25	61,14
Gilead Sciences	58.000	-0,85	75944	5,45
Gima Tl	7.070	2,39	622	8,74
Goi	9.120	-0,44	145	17,22
Gruppo Waste Italia	0.077	0,00	4	0,00
Gula Closures	6.620	-0,90	411	14,53
H				
Heidelberg Cement AG	71.820	-0,31	13466	37,64
Henkel KGaA Vz	88.720	0,00	15807	-8,02
Hera	3.174	0,44	4728	19,23
I				